



ATTO COSTITUTIVO

"COMPAGNIA MINIMAL"



In data 29/09/2020, presso la sede legale della COMPAGNIA MINIAML ubicata in POMARANCE (PI) – Via C. Serafini n. 1, alle ore 18.00, si sono riunite le seguenti *persone*:
MARCO GISTRI nato a Volterra (PI) il 24/06/1978 residente a Pomarance (PI) – Via C. Serafini n. 1, cittadino ITALIANO codice fiscale GSTMRC78H24M126V
MARCELLO GISTRI nato a Pomarance (PI) il 29/07/1950 residente a Pomarance (PI) - Piazza Della Costituzione n. 24, cittadino ITALIANO codice fiscale GSTMCL50L29G804T
ANGELA AMELI nata a Pisa (PI) il 31/08/1965 residente a Pomarance (PI) – Via XXV Aprile n. 15, cittadina ITALIANA codice fiscale MLANGL65M71G702M
RITA BALDI nata a Pomarance (PI) il 16/04/1954 residente a Pomarance (PI) - Piazza Della Costituzione n. 24, cittadina ITALIANA codice fiscale BLDRTI54D56G804F
MASSIMILIANO RIGHI nato a Volterra (PI) il 31/03/1969 residente a Volterra (PI) – Via San Lino n. 48 cittadino ITALIANO codice fiscale RGHMSM69C31M126Y
ADRIANA MACCHIONI nata a Firenze il 25/12/1958 residente a Pomarance (PI) – Via Pieve di San Piero n. 11, cittadina ITALIANA codice fiscale MCCDRN58T65D612X
GIULIA GISTRI nata a Volterra (PI) il 30/07/1979 residente a Pomarance (PI) – Via A. Gramsci n. 1 cittadina ITALIANA codice fiscale GSTGLI79L70M126C.

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. MARCO GISTRI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra ANGELA AMELI quale *Segretario* ed estensore del presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*. I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale, AVENTE la seguente *denominazione*: "COMPAGNIA MINIMAL", da ora in avanti denominata "*associazione*". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Pomarance (PI) Via C. Serafini n. 1, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha *durata illimitata*. L'associazione assumerà successivamente l'acronimo APS nel caso di eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - L'associazione **non ha scopo di lucro** e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati: Promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo; Organizzazione e promozione di eventi teatrali e musicali; Organizzazione e promozione della formazione in ambito teatrale, anche con finalità educative; Promozione della conoscenza della cultura in senso generale, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ed attività turistiche di interesse culturale; Organizzazione e promozione di eventi di danza e teatro/danza; Organizzazione, promozione e diffusione di attività cinematografiche e multimediali.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'G. Gistri', 'Rita Baldi', and 'Angela Ameli'.

del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'*Organo di amministrazione (o consiglio direttivo)* sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente MARCO GISTRI - Vice – Presidente ANGELA AMELI - Segretario MASSIMILIANO RIGHI - Consigliere MARCELLO GISTRI - Consigliere RITA BALDI.

ART. 4 L'Organo di controllo non viene nominato, in quanto non sussistono gli obblighi previsti dal Codice del terzo settore.

ART. 5 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2020. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. MARCO GISTRI
Sig. MARCELLO GISTRI
Sig. ANGELA AMELI
Sig. RITA BALDI
Sig. MASSIMILIANO RIGHI
Sig. ADRIANA MACCHIONI
Sig. GIULIA GISTRI

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI POGGEBONDI
SPORTELLO DI VOLTERRA

16 OTT. 2020

Registrato u° 9341 SERIE II Alle. 1

RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DECENTRATO DI VOLTERRA (*)

Elisabetta Follele
(*) Firmatario delegato: Elisabetta Follele, Paola Amedeo





STATUTO "COMPAGNIA MINIMAL"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

La Compagnia, nei sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo* 460/1997, è costituita, in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione* "COMPAGNIA MINIMAL" da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Pomarance (PI) Via C. Serafini n. 1 e con *durata illimitata*. L'associazione assumerà successivamente l'acronimo APS nel caso di eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati: Promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo; Organizzazione e promozione di eventi teatrali e musicali; Organizzazione e promozione della formazione in ambito teatrale, anche con finalità educative; Promozione della conoscenza della cultura in senso generale, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ed attività turistiche di interesse culturale; Organizzazione e promozione di eventi di danza e teatro/danza; Organizzazione, promozione e diffusione di attività cinematografiche e multimediali.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, che saranno individuate da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

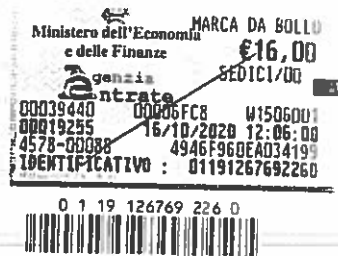
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato a cura dell'Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere

G. Giusti

Rita Molteni

11/11/20

Lucio P.



o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assemble delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; delibera dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili* per 2 mandati. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanando a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il *Vice Presidente* sostituisce il suo attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue

ART. 10 (Patrimonio)



G. G. G. G.

U. P. P.

R. E. B. B.

U. P. P.

U. P. P.

U. P. P.

U. P. P.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente.

ART. 15 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Laboratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

G. Gini

1190

Rel. Bel.

1000

Deed.

Good Luck

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luigi De Luca
Marco Pizzini
Giuseppe Pizzini
Antonio Pizzini
Antonio Pizzini
Antonio Pizzini

allegato all'atto registrato a Pinerolo
il 16/10/2020 al n. 8311 serie 3

RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DECENTRATO DI VOLTERRA (*)
Gabriella Santini
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paola Amodio

